

N. 00289/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2010, proposto da:
Tarcisio Caretta, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Foletto, con
domicilio ex lege presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Villaverla in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio;

nei confronti di

Pio Carretta, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Barbieri, con
domicilio eletto presso la segreteria di questo T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento comunale n. 03/2010 con il quale è stato ingiunto il
divieto di utilizzazione ad uso porcile di un annesso rustico e di ogni

atto o provvedimento preordinato, collegato consequenziale e comunque connesso con quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pio Carretta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un annesso rustico sito in Comune di Villaverla. Tale manufatto era stato condonato con concessione edilizia n. 45 del 17.03.1988, nella quale si indicava la destinazione dello stesso come “ripostiglio e pollaio”.

Successivamente, l'annesso rustico era stato adibito all'allevamento di due maiali.

Con il provvedimento impugnato in questa sede, il Comune di Villaverla, dopo aver constatato che, per tale annesso rustico condonato, non era mai stata presentata istanza al fine di utilizzarlo come porcile, né era stata rilasciata agibilità ad uso porcile, e rilevato,

inoltre, che tale annesso si trova in prossimità dell'abitazione del vicino, sig. Carretta Pio, ha ordinato a Caretta Tarcisio di non utilizzare come porcile l'annesso rustico in questione.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto la carenza d'istruttoria e di controlli adeguati da parte dell'amministrazione, la genericità della motivazione e l'inesistenza dei presupposti del divieto intimato. Infatti, secondo il ricorrente, con il provvedimento di condono era stata anche riconosciuta l'agibilità del manufatto per uso pollaio, e il nuovo uso come porcile non richiedeva una nuova ed apposita autorizzazione. Inoltre, ha eccepito la preesistenza della porcilaia in questione all'abitazione dei sig.ri Carretta, sicchè era quest'ultima che avrebbe dovuto adeguarsi al regime delle distanze. Infine, ha lamentato la lesione dell'affidamento, avendo da sempre il Comune tollerato l'uso come porcilaia dell'annesso rustico in questione. Si è costituito il controinteressato Caretta Pio, confutando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2010, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All'udienza del 14 febbraio 2013, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Infatti, va preliminarmente osservato che, sebbene il manufatto di proprietà del ricorrente risulti formalmente condonato, con provvedimento n. 45/1988, come “ripostiglio e pollaio”, tuttavia, nella documentazione allegata all’istanza di sanatoria (perizia asseverata e certificazione di idoneità statica) si fa riferimento, unicamente, ad uso come ripostiglio – legnaia del manufatto in questione.

Il che farebbe pensare ad un errore materiale nella dicitura “pollaio” riportata unicamente nella concessione edilizia in sanatoria. Essendo peraltro pacifico che il fabbricato non sia mai stato utilizzato come pollaio.

2. In ogni caso, anche se nella concessione in sanatoria si fa riferimento ad una destinazione a “pollaio” non significa, come invece sostiene il ricorrente, che sia stata implicitamente concessa l’agibilità per uso ricovero animali del manufatto condonato. Licenza questa che, invece, non è mai stata rilasciata. Peraltro, non esiste alcuna automaticità nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di concessione in sanatoria, dovendo, pur sempre, il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate le disposizioni normative sulle condizioni igienico – sanitarie (cfr. Corte Cost. n. 256/1996; Cons. Stato n. 2140/2004).

Dunque, il rilascio di una sanatoria edilizia non comporta necessariamente l’obbligo per l’autorità amministrativa di emettere un provvedimento ugualmente positivo in ordine all’agibilità con riguardo

all'attività che vi deve essere svolta, in quanto il rilascio di tale ulteriore licenza implica, in capo all'autorità emanante, il preventivo accertamento e la conseguente valutazione di elementi non rilevanti in sede di rilascio della sanatoria che presuppone la presenza di requisiti diversi e autonomi.

Nel caso di specie, l'amministrazione ha da ultimo rilevato, nel corso di un apposito sopralluogo, che il manufatto condonato era stato in concreto destinato ad un'attività, quella di allevamento di maiali, che poteva influire sulle condizioni di salubrità dell'ambiente circostante, essendo situato in prossimità dell'abitazione dell'odierno controinteressato.

Pertanto, la destinazione dell'annesso rustico a porcile, costituendo una circostanza nuova e rilevante sul piano igienico – sanitario, comporta la necessità del rilascio di una specifica licenza di agibilità che, d'altra parte, non sembra possa essere attualmente conseguita, stante l'esistenza dell'abitazione di Pio Carretta a distanza inferiore a quella di trenta metri prevista dalle n.t.a. e dal regolamento edilizio.

Va infatti evidenziato che l'attività di allevamento di animali (qual è quella che oggi viene svolta all'interno del manufatto, essendo irrilevante il numero di animali che attualmente vi sono custoditi) rientra nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05.09.1994 e all'art. 216 del R.D. 1265/1934, che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.

Ne consegue che sussistevano tutti i presupposti per l'emissione del divieto di destinare a porcilaia l'annesso rustico in questione e che la circostanza della preesistenza o meno dell'annesso rustico all'abitazione di Pio Carretta non è decisiva, in quanto ciò che conta è che l'attività ivi esercitata non è mai stata regolarizzata e dunque oggi è destinata a scontare la vicinanza della detta abitazione.

3. Infine, non risulta provato che tale provvedimento abbia inciso su di una situazione consolidatasi nel tempo, ledendo un legittimo affidamento del ricorrente. Piuttosto, un'equa e ragionevole ponderazione dei contrapposti interessi dei proprietari confinanti, non poteva non giungere a ritenere prevalente l'interesse alla conservazione della destinazione residenziale dell'edificio di Pio Carretta, sull'interesse del ricorrente a custodire proprio in quel manufatto due maiali.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;

condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite al controinteressato Pio Carretta, che si liquidano in complessivi € 2.500, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio
2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)